



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Presidenza

Il Presidente,

Dec. 8/2021

VISTE le proprie disposizioni relative alle udienze civili e penali in data 12 marzo 2020, 9 aprile 2020, 11 maggio 2020, 6 luglio 2020, 12 novembre 2020 e 1 Febbraio 2021 e **RIBADITO** in particolare il punto in cui in attuazione di quanto stabilito dall'art. 83, commi 6 e 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, si è previsto che *“Le udienze ove è prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto alle parti e ai loro difensori si svolgeranno, mediante collegamento da remoto, ex art. 83, comma settimo lettera f) D.L. 17/3/2020 n. 18 solo con il consenso di tutte le parti”* e che, in mancanza del consenso all'udienza c.d. da remoto anche di uno solo dei difensori, lo svolgimento dell'udienza avverrà secondo la modalità c.d. a trattazione scritta (punto C del decreto);

VISTO il Protocollo di Intesa per la trattazione delle udienze civili e penali nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020 i cui effetti sono stati propagati in ragione della proroga dello stato di emergenza stabilito dal governo per contenere gli effetti della pandemia in atto;

VISTO altresì il Protocollo di Intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e genitorialità e ribadito quanto al punto 4 del medesimo ove è previsto che *Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora al genitore avvocato non sia possibile provvedere altrimenti alla assistenza del figlio medesimo; l'avvocato che ne abbia necessità comunicherà sia all'ufficio che alle controparti, con il mezzo più rapido, l'esigenza di rinvio o trattazione ad orario specifico. Lo stesso formalizzerà detta comunicazione entro 48 ore dalla stessa;*

VISTE le proposte formulate dal CPO presso il COA di Rieti e le modifiche richieste dal COA, cui poi hanno aderito il CPO stesso, la Camera Civile di Rieti, l'AIGA; sezione di Rieti e la Camera Penale di Rieti in merito alla trattazione delle udienze caso di isolamento fiduciario quarantena o sorveglianza sanitaria del difensore, suo figlio minore o persona non autosufficiente o bisognosa di cura,

INVITA

i giudici a considerare legittimo impedimento dell' avvocato/a difensore, ai fini del rinvio dell'udienza in ambito civile e penale il suo l'isolamento fiduciario per infezione da

Covid 19 ovvero la sua sottoposizione a quarantena da parte dell' autorità sanitaria quale soggetto esposto al virus Sars.CoV-2, nonché in periodo di sorveglianza sanitaria purché non preventivabile;

a considerare legittimo impedimento ai fini di cui sopra anche il caso in cui nelle medesime condizioni si vengano a trovare figli minorenni o familiari non autosufficienti, conviventi con l'avvocato/a;

ai fini dianzi indicati, perché il giudice possa organizzare l'udienza, il professionista che ne abbia necessità dovrà comunicare sia all'Ufficio che alle controparti, con il mezzo più rapido, l'esigenza, indicando la presunta data di conclusione del periodo relativo al dedotto impedimento, comunque non superiore ai 21 giorni, formalizzando la richiesta con atto depositato entro le 48 ore dalla comunicazione suddetta.

Al fine di dar prova dello stato di sorveglianza, isolamento o quarantena sarà sufficiente una autocertificazione.

Si comunichi al sig. Procuratore della Repubblica, al COA e al CPO.

Si pubblichino sul sito del Tribunale

Rieti, 12 aprile 2021

Il Presidente
dott. Pierfrancesco de Angelis

